



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

**INFORMATIVA**

# **Tavolo Tecnico INPS-CNDCEC**

**Dicembre 2015**

---

---

---

## Indice

1. RAPPORTI INPS/INTERMEDIARI: deleghe, contatti da sistema bidirezionale e rapporti con gli uffici territoriali.....	3
2. NUOVE PROCEDURE CONNESSE AD APPLICAZIONI NORMATIVE .....	6
2.1. Azienda DM .....	7
2.2. Lavoratori autonomi.....	10
2.3. Gestione separata.....	11
3. DURC INTERNO/ DURC ON LINE .....	12

## 1. RAPPORTI INPS/INTERMEDIARI: deleghe, contatti da sistema bidirezionale e rapporti con gli uffici territoriali

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>Delega completa all'intermediario</b>	Prevedere nella <i>home</i> del sito aziende e consulenti la <b>delega unica</b> con <i>flag</i> per le diverse gestioni. Esempio: azienda datore di lavoro che delega l'intermediario per Gestione DM; Gestione Lavoratore Autonomo; Gestione Separata.	Utilizzare il criterio di identificazione del soggetto contribuente con codice fiscale come previsto dalla Circ. INPS 126/2015 per "la verifica della regolarità contributiva" (DoL) che prevede la consultazione indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. La gestione per codice fiscale si può utilizzare anche per le deleghe: attendono una nostra proposta operativa.
<b>Subdeleghe</b>	La criticità consiste nel fatto che non possono essere subdelegati i collaboratori di studio (non dipendenti). Il subdelegato deve effettuare la stessa dichiarazione di responsabilità del delegato ai sensi del D.P.R. 445/2000, quando è unicamente il professionista ad avere specifica delega dall'azienda.	Nella subdelega al collaboratore rispetto al dipendente non possono concedere nessuna apertura. Per quanto riguarda la dichiarazione di responsabilità si può modificare la descrizione di accesso prevedendo un <i>flag</i> a monte prima di attivare la funzione (sei delegato o subdelegato?)
<b>RIOL</b>	Si segnala la scarsa applicazione di uno strumento deflattivo del contenzioso, quale il Ricorso <i>on line</i> , a causa di assenza di tempestiva risposta – decorsi i 90 giorni dalla notifica dello stesso (silenzio rigetto) il contribuente deve adire le ordinarie vie legali (Giudice ordinario). A volte succede che anche a distanza di anni, l'INPS risponda al ricorso e dia ragione al contribuente. Si fa presente, inoltre, che lo spazio disponibile sul sito non consente l'invio della documentazione di supporto se non a bassissima risoluzione e pertanto sarebbe opportuno aumentare la capienza considerando che di norma gli allegati ai ricorsi sono piuttosto pesanti. In molti casi il contribuente non tenta nemmeno il ricorso in via amministrativa per il comportamento inattivo dell'Istituto, generando quindi un continuo contenzioso legale. Si dovrebbe incentivare tale strumento, e invitare tutte le sedi ad avere maggiore	I tempi di risposta lunghi sono dovuti agli 11 mila ricorsi giacenti in Gestione Artigiani e Commercianti, e agli 8 mila per la Gestione Separata.

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
	<p>attenzione ai ricorsi in via amministrativa e a dare risposta entro i 90 giorni previsti.</p> <p>Inoltre dovrebbe essere accordata la sospensione del provvedimento in caso di ricorso <i>on line</i>.</p> <p>Sarebbe opportuno prevedere che la possibile revisione dell'iscrizione delle aziende – in caso di manifesto errore di valutazione (spesso derivante dalle comunicazioni ricevute dal flusso delle CCIAA tramite ComUnica) – possa essere gestita in autotutela e non necessariamente mediante ricorso.</p> <p>Si segnala inoltre che la delega che si scarica dal sistema e che va compilata ed allegata, prevede solo l'indicazione "Consulenti del lavoro".</p>	
<b>Sollecitare il ricorso all'autotutela</b>	<p>Si invitano le sedi territoriali INPS a tenere comportamenti univoci, in particolar modo prima di modificare un'interpretazione, mettendo in evidente difficoltà i contribuenti, la sede INPS deve premunirsi di apposita decisione interpretativa della sede generale ovvero del Ministero del Lavoro, e solo successivamente modificare il proprio comportamento operativo di sede territoriale, e non viceversa. Ne è un esempio la sede di Lucca che, nell'ambito dell'iscrizione dei soci di cooperativa artigiana, è in palese controtendenza con tutte le altre sedi territoriali.</p>	<p>Prendono atto della situazione di disallineamento nelle interpretazioni tra sedi territoriali diverse e verificheranno in particolare il caso della sede di Lucca.</p>
<b>Utilizzo della PEC tra aziende e intermediari</b>	<p>Le notifiche dei provvedimenti devono essere fatte esclusivamente tramite PEC all'azienda con mail ordinaria (o <i>alert</i>) all'intermediario.</p> <p>Tutte le comunicazioni devono essere firmate.</p> <p>Le <b>diffide emesse nei confronti dei Curatori</b> "escono" con un po' troppa superficialità e scarso spirito di collaborazione tra istituzioni e professionisti.</p>	<p>Si conferma che la comunicazione via PEC risponde solo ad altra PEC e non a posta ordinaria.</p> <p>Stanno lavorando all' implementazione del sistema prevedendo di inviare in automatico una notifica all'intermediario per ogni PEC che viene inviata all'azienda.</p> <p>Per quanto riguarda il problema delle diffide inviate ai Curatori, inseriranno un <i>alert</i> che segnalerà all'operatore INPS che si sta inserendo un "profilo Curatore", in tal modo l'operatore dovrà necessariamente dare la conferma prima di procedere, riducendo i casi di emissione di diffida.</p>

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>Canale PEC dedicato ai CTU</b>	<p>In materia di accessi documentali quali CTU si chiede un canale PEC per consentire di comunicare le effettive esigenze giudiziali all'ente di previdenza ed avere conseguentemente riscontro per la copia dei documenti utili in sede peritale (estratti contributivi, copie denunce contributive, copie versamenti, estratti pensione, calcolo eventuali maggiorazioni pensioni ecc.).</p>	<p>Il problema rilevato risulta essere di competenza delle singole sedi territoriali in quanto trattasi esclusivamente di un caso di "mancata risposta", provvederanno a segnalare alle sedi di prestare maggiore attenzione. Non può essere istituito un altro canale PEC perché creerebbe problemi di gestione interna.</p>

## 2. NUOVE PROCEDURE CONNESSE AD APPLICAZIONI NORMATIVE

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>Comunicazioni ufficiali dell'Istituto tramite Cassetto Previdenziale</b>	<p>In un'ottica di risparmio e di informatizzazione delle comunicazioni, l'Istituto notifica ai contribuenti le proprie informative anche ufficiali tramite il c.d. "Cassetto Previdenziale". In caso di mancata presa visione della documentazione (si pensi ad esempio a pensionati o persone poco "tecnologiche") non è possibile far fronte tempestivamente a quanto richiesto dall'Istituto. Nei casi più gravi si potrebbe arrivare anche ad una mancata impugnativa nei termini dell'atto notificato tramite Cassetto Previdenziale (si pensi ai casi di notifica di avvisi di pagamento). Si suggerisce, pertanto, che a seguito della pubblicazione di una qualsiasi nota nel Cassetto Previdenziale del contribuente, sia inviata per conoscenza una <i>e-mail</i> (PEC??) ad un delegato nominato dal contribuente (professionista abilitato), consentendo un maggior monitoraggio delle eventuali scadenze.</p> <p>Sarebbe, comunque, opportuno evitare una responsabilità da parte del delegato al fine di evitare un ulteriore aggravio delle nostre responsabilità.</p>	<p>Con Msg. INPS n. 4843/2015 viene previsto che per ogni segnalazione al contribuente venga inviato un <i>alert</i> all'intermediario delegato (nel caso della Gestione Separata e della Gestione Artigiani e Commercianti) ove ci sia già la delega. Per le aziende era già previsto.</p>
<b>Liste richieste/Avvisi di addebito</b>	<p>Anche per queste lavorazioni bisogna incrementare le lavorazioni, soprattutto quando derivanti da pagamenti già effettuati. Bisogna chiarire:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. quale canale utilizzare. Alcune sedi invitano ad utilizzare la funzione Avvisi di Addebito esterna al Cassetto Previdenziale, altre sedi invece consigliano di lavorare dal cassetto previdenziale da contatti &gt; avvisi di addebito /sgravi;</li> <li>2. prevedere la possibilità di sgravio immediato anche quando il pagamento è stato effettuato con F24, successivamente alla formazione del ruolo, ma prima della notifica, e possibilmente sgravare anche le spese di riscossione;</li> <li>3. garantire le lavorazioni degli avvisi di</li> </ol>	<p>Provvederanno nei primi mesi del 2016 a realizzare una sospensione dell'avviso di addebito perché stanno ultimando le procedure nella gestione dei flussi.</p>

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
	addebito con partite di pagamento già effettuate, se presentati entro 60 giorni dalla notifica tramite la procedura INPS, e sospendere la decorrenza dei termini fino alla lavorazione da parte dell'Istituto.	
<b>Apertura delle nuove posizioni</b>	Dovrebbe essere consentito di aprire le posizioni anche in anticipo rispetto all'inizio di attività con dipendenti, altrimenti o si è costretti a inserire una data di inizio fittizia, oppure l'UNILAV per l'assunzione dei dipendenti deve essere inviato incompleto e bisogna procedere in seguito a rettificarlo.	La richiesta non viene accolta perché favorisce l'elusione.

## 2.1. Azienda DM

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>Evidenze su posizioni e note di rettifica</b>	<p>Si chiede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. venga unificato il sistema di preavviso di irregolarità già in uso per il DURC interno anche per le altre irregolarità che non incidono sulla fruizione degli incentivi;</li> <li>2. venga ripristinato il sistema del messaggio di presenza di irregolarità con <i>mail</i> all'intermediario;</li> <li>3. venga previsto un unico archivio evidenze su posizioni note di rettifica, che sia collegato anche ai periodi pregressi, già depurati dagli interventi di pulizia degli archivi. In questo modo l'azienda avrebbe un archivio di facile consultazione.</li> <li>4. <b>Nell' ambito dell'UNIEMENS Gestione Committenti</b> vengano agganciate automaticamente le deleghe per i committenti che hanno già effettuato invii. Si segnala la complicazione del caricamento deleghe dal servizio esterno ad aziende e consulenti.</li> </ol>	<p>Le evidenze impattano sul DURC interno, quindi stanno lavorando per unificare tutte le irregolarità in un'unica comunicazione che dovrebbe essere pronta per l'inizio dell'anno.</p> <p>N.B. Le note di rettifica, fino a quando non passano al recupero crediti, non incidono sul DURC interno.</p> <p>Se non vengono regolarizzate prima della scadenza indicata, la nota di rettifica passa al recupero crediti, quindi alle evidenze, che incidono sul DURC interno</p>

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>UNIEMENS VIG</b>	Si sono rilevate difficoltà dell'Istituto a lavorare le variazioni di UNIEMENS che hanno avuto ripercussioni sulla regolarità dell'azienda, nel caso di lavorazioni di rettifica sulle denunce individuali che generano i VIG. La lavorazione dei VIG deve essere poi convalidata dall'Istituto. Le sedi territoriali lamentano l'assenza della procedura, pertanto in caso di utilizzo dei crediti da VIG, nonostante l'operazione sia stata segnalata tramite il Cassetto Previdenziale, risulta bloccante ai fini del rilascio del DURC. Le sedi territoriali intervengono su segnalazione quando si verifica il problema, inserendo un codice di sospensione che comunque non definisce il problema.	La sede competente deve essere in grado di gestire le compensazioni tra debiti e crediti del VIG, pertanto la presenza di importi a credito che generano un VIG, anche se non confermato, non blocca il rilascio del DURC.
<b>Note di rettifica</b>	Sarebbe opportuno che i controlli automatizzati sui flussi UNIEMENS fossero effettuati dall'Istituto con tempestività relativamente alle note di rettifica ex art. 1. Si chiede di rivedere il sistema di addebito in caso di ritardo di pagamento sanato entro 30 giorni. In caso di pagamento nei termini e successivo invio della denuncia, si sottolinea che le sanzioni vengono calcolate come evasione e non come ritardo amministrativo.	Si potrebbe rivedere il disconoscimento automatico delle agevolazioni (ex art.1) nel caso in cui la regolarizzazione delle evidenze venga effettuata entro un termine di 30 giorni. Relativamente al caso in cui il pagamento viene effettuato nei termini ma la denuncia uniemens in ritardo, attualmente sulle note di rettifica che vengono generate viene applicata la sanzione come evasione – l'istituto sta valutando l'idea di intervenire per trattarla come morosità e non evasione
<b>Esonero triennale e agevolazioni</b>	Attivare al più presto la <b>verifica amministrativa</b> , e fare in modo che entro i primi 3 mesi dall'assunzione si ottenga l'ok, al fine di uniformare a livello territoriale i comportamenti. La procedura UNIEMENS con il codice TRIE permette il collegamento al codice fiscale del soggetto assunto e quindi l'Istituto può avviare il controllo. Inoltre il diverso comportamento delle sedi genera solo incertezze e confusione. Chiarire il caso di cessione di azienda e continuazione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., e il caso di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla	Non riusciranno ad avere in tempi brevi un automatismo che vada a capire quali siano i casi in cui non sussiste il diritto ad agevolazione: è in cantiere un'attività di controllo, ma non sanno definirne i tempi.  Permetteranno al lavoratore di accedere alla banca dati tramite codice fiscale per potersi scaricare il fascicolo.  Uscirà a breve una circolare di chiarimenti in cui saranno previsti i codici per i passaggi senza soluzione di continuità ai sensi del 2112 c.c. e riassunzioni ex art.47, verrà inserito anche l'INPGI e definiti i codici per l'UNIEMENS Integrato parte ListaPosPA (aziende private).

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
	<p>data del trasferimento aziendale che assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze. Non sarebbe opportuno in questi casi avere un codice di autorizzazione?</p> <p>Chiarire e creare i codici per la compilazione del modello UNIEMES Integrato parte ListaPosPA (ex INPDAP) in caso ad esempio di scuole private parificate che hanno optato -a seguito della legge 8/8/91 n. 274 -per la contribuzione INPDAP.</p> <p>Tempistiche per la predisposizione della banca dati prevista dal Comunicato stampa del 30 settembre 2015. Min.Lav.</p>	
<b>Normalizzazione degli archivi recupero crediti e rapporti con Equitalia</b>	<p>Nel caso di lettere di addebito inviate dall'Istituto nel corso degli ultimi anni e pagate dai contribuenti non tramite il previsto modello F35 bensì tramite il Modello F24, alcune sedi, fino ad oggi, sospendevano la riscossione della relativa cartella di pagamento "accettando" il pagamento tramite il canale F24 con la convinzione di poter abbinare il pagamento alla lettera di addebito.</p> <p>Oggi l'Istituto comunica che tale abbinamento non è possibile effettuarlo per un problema di procedure e soprattutto per l'intervento di Equitalia, previsto nel caso di lettera di addebito. L'Istituto ha avvisato che toglierà la sospensione alla cartella di Equitalia per cui la ditta dovrà ripagare l'importo dovuto e richiedere il rimborso di quanto già pagato con F24. Si chiede pertanto un opportuno intervento correttivo per evitare trattamenti differenti tra le sedi e soprattutto il doppio pagamento.</p>	<p>Non toglieranno la sospensione al ruolo in Equitalia.</p> <p>Ad oggi il sistema già aggancia i pagamenti se effettuati entro 60 giorni dalla notifica.</p> <p>Se il pagamento avviene oltre i 60 giorni decorrono gli interessi di mora che andrebbero chiusi direttamente presso gli sportelli Equitalia, pertanto lo sgravio sarebbe parziale.</p> <p>Attenzione: se il pagamento è in parte dovuto ad Equitalia ed in parte all'Inps, la procedura si blocca.</p> <p>Viene in ogni caso escluso che le sedi richiedano il pagamento di somme già incassate.</p>

## 2.2. Lavoratori autonomi

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>Cassetto Previdenziale lavoratori autonomi</b>	Implementazioni funzione comunicazione bidirezionale (Msg. 3092 del 6 maggio 2015). Si segnala la criticità relativa a quelle lavorazioni per cui è necessario procedere correttamente da canale ComUnica: infatti le funzioni di "cancellazione" e "iscrizione" generano confusione agli operatori che utilizzano il Cassetto Previdenziale. Sarebbe opportuno segnalare che si tratta di semplici comunicazioni, al fine di accelerare i contatti con l'INPS per determinate lavorazioni (ad es. sgravi) ma non possono sofferire alla lavorazione da ComUnica, pertanto occorre prevedere un richiamo di "attenzione".	Provvederanno a mettere l' <i>alert</i> che segnala quali posizioni devono necessariamente passare da ComUnica per la cancellazione e quali invece si possono cancellare unicamente da Cassetto Previdenziale (altri lavoratori autonomi non imprenditori - es. osteriche)
<b>Compilazione Quadro "RR" Circ. 120/2015</b>	La Circ. 120/2015 prevede un adempimento non dovuto per legge, in quanto i dati possono essere reperiti dall'incrocio con i dati dell'Agenzia delle Entrate. La mancata comunicazione quale sanzione comporta? <b>Compensazione artigiani e commercianti.</b>	Sulla comunicazione prevista dalla Circ. 120/2015 si chiarisce che va fatta solo in caso di credito da dichiarazione non utilizzato completamente nell'anno in cui si è creato. Se non viene consumato entro l'anno il credito non può essere rigenerato per l'anno successivo. Quindi in caso di utilizzo parziale con F24 il residuo dell'anno va richiesto a rimborso tramite procedura su Cassetto Previdenziale e in autoconguaglio mediante richiesta da Cassetto, comunicando i dati del quadro RR. Se esistono ancora crediti antecedenti al 2013 è obbligo fare richiesta di rimborso ed evitare l'autoconguaglio. Il quadro RR arriva dopo 3 anni all' INPS perché prima deve essere liquidato dall'Agenzia delle Entrate. Usciranno con una circolare di chiarimento.

### 2.3. Gestione separata

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>Attivazione delle deleghe Gestione Separata (Circ.126/2013)</b>	Obbligo di attivazione delle deleghe anche per l'attivazione delle collaborazioni. Scadenza 30/09/2015 perentoria? Blocca l'invio degli UNIFORMI? In caso di denunce UNIFORMI miste viene attivata la delega in automatico?	Si tratta dell'attivazione delle deleghe previste dalla Circ. 126/2013, non c'è nessuna scadenza in merito, quindi al 30 settembre non viene bloccato nulla. Per un breve periodo era uscito un <i>alert</i> con tale scadenza, poi rimosso. Quando ci sarà un blocco uscirà un messaggio almeno 3 mesi prima. Le deleghe di committenti che avevano già inviato UNIFORMI per i collaboratori si agganceranno automaticamente.

### 3. DURC INTERNO/ DURC ON LINE

	<b>Proposte dei Commercialisti: casistiche e problematiche emerse</b>	<b>Riscontri dall' Ente al termine del tavolo tecnico INPS-CNDCEC</b>
<b>DURC interno/ DURC on line</b>	Emissione preavvisi DURC INTERNO settembre 2015? Avere conferma che sia l'ultimo e che entrino in linea i due archivi da novembre.	A settembre la riletura degli archivi non lucchetterà definitivamente se prima non si avrà certezza dell'esatto inadempimento.
<b>Procedure concorsuali (1)</b>	<p>Nel concordato preventivo, sia liquidatorio che con prosecuzione temporanea dell'attività, ma in special modo in continuità, esiste il problema, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, del pagamento dei contributi sui ratei ferie, permessi, mensilità supplementari maturati nel periodo ante concordato. Il debito nei confronti dell'Istituto emerge al momento della cessazione del rapporto di lavoro anche se si riferisce in questo caso ad istituti maturati precedentemente.</p> <p>Per risolvere il problema si potrebbe ipotizzare di creare una nuova matricola parallela alla vecchia in cui andrebbero a confluire i contributi il cui pagamento scade in una data <i>post</i> concordato, ma riferiti a retribuzioni maturate <i>ante</i> concordato, agganciando a tale PAT un codice di autorizzazione per cui lo stato di insolvenza non generi DURC negativo. Il medesimo problema si pone per la definizione delle modalità operative per la gestione della continuità aziendale in corso di procedura concorsuale.</p> <p>Emerge la necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sospendere (non chiudere) la matricola attiva <i>ante</i> procedura;</li> <li>- far aprire una matricola <i>ad hoc</i> sulla quale far confluire i dati retributivi e contributivi maturati in corso di procedura, per distinguerli da quelli maturati <i>ante</i> (già si opera in tal senso ma con la chiusura della vecchia matricola);</li> <li>- far confluire sulla vecchia matricola i dati retributivi e contributivi collegati alla liquidazione dei residui (ferie, permessi, retribuzioni, ...) maturati <i>ante</i> procedura, e liquidati o valorizzati in corso di procedura a seguito di interruzione dei rapporti di lavoro.</li> </ul>	Stanno valutando se è fattibile.

<p><b>Procedure concorsuali (2)</b></p>	<p>Sempre in merito al Concordato Preventivo con continuità si segnala che con Circ. 126/2015 si è stabilito che ai fini dell'attestazione della regolarità, il piano concordatario (che -si ricorda- indica la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta di concordato) deve contemplare l'integrale soddisfazione dei crediti contributivi con scadenza anteriore alla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso per l'ammissione alla predetta procedura. Qui si pone il problema del Concordato in bianco e della impossibilità normativa di pagare debiti <i>ante</i> presentazione dell'istanza di concordato.</p>	<p>Si ribadisce che occorre che nel piano concordatario emerga una proposta di pagamento integrale del debito contributivo. Pertanto, finché il piano concordatario non è presentato, in caso di inadempienze non viene rilasciato un DURC positivo. In caso contrario si potrebbe dare spazio a presentazione di concordati strumentali.</p>
<p><b>Procedure concorsuali (3)</b></p>	<p>Nell'ambito della norma dedicata alle procedure concorsuali, il legislatore, al comma 2 dell'art. 5 del DM, ha trattato l'ipotesi del fallimento con continuazione temporanea dell'impresa (art. 104 L.F.), anche limitatamente a specifici rami aziendali, prevedendo l'attestazione della regolarità, in tali casi a condizione che gli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili, scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio, risultino essere stati insinuati. Nella pratica passano anche vari mesi prima che l'ufficio legale effettui l'insinuazione, occorre quindi chiarire quali crediti devono essere insinuati e mettere in atto delle sinergie con i Curatori per accelerare i tempi.</p>	<p>Si sono accorti di questo problema e convergono sul fatto che non si possa far pesare sulla procedura quello che risulta essere un loro ritardo amministrativo. Si sta lavorando con il Ministero dell'Economia e il Ministero del Lavoro per emanare un decreto che escluda la necessità dell'insinuazione INPS in caso di fallimento e amministrazione giudiziale.</p>
<p><b>Denunce mensili UNIEMENS "Anomali e Provvisori" Msg. INPS n.5207 del 06/08/2015</b></p>	<p>La semplice squadratura tra la somma dei singoli elementi contributivi individuali e i dati dichiarativi a livello aziendale può dare luogo ad una mancata regolarità contributiva.</p>	<p>È stato inviato al Consiglio Nazionale l'elenco degli anomali e provvisori da diffondere ai singoli commercialisti con le denunce da correggere. Con il nuovo sistema le denunce UNIEMENS squadrate non entreranno più negli archivi e, finché non verranno quadrate, l'UNIEMENS non risulterà trasmesso (uscirà un <i>alert</i>). Le denunce UNIEMENS pregresse squadrate che hanno dato vita a DM anomali e provvisori produrranno DURC irregolari.</p>